

Come leggere e interpretare la Centrale Rischi di Banca d'Italia

Ratinglab®

di Luca Martini e Valerio Vimercati (*)

Il terzo contributo dedicato al tema della Centrale Rischi Banca d'Italia si vuole concentrare su aspetti prettamente operativi come l'adozione di un corretto metodo di consultazione, lettura e interpretazione dei dati e delle informazioni in essa contenuti. Particolare rilevanza verrà data non tanto alla lettura dei dati semplici, quanto all'importanza delle dinamiche di segnalazione e quindi alla capacità di individuare le informazioni più importanti: eventuali errori di segnalazione, valutazioni della gestione delle linee di affidamento e considerazioni sull'eventuale percezione che il sistema creditizio potrebbe avere dall'analisi della propria Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Introduzione

Un corretto approccio con la propria Centrale Rischi di Banca d'Italia (di seguito anche CR) non può prescindere dalla capacità di lettura e interpretazione della stessa. Affrontare in maniera corretta questo tema implica per prima cosa avere la consapevolezza della sua importanza, di come e sulla base di quale documento le banche fanno le loro valutazioni, e su come si possa utilizzare proattivamente sia nel rapporto con gli istituti di credito sia internamente all'azienda (1). È altrettanto importante capire come non sia un compito semplicissimo: se, infatti, per quanto riguarda la lettura dei dati semplici l'unico rilevante ostacolo è costituito dalla loro mole, è nella efficace ed efficiente valutazione e interpretazione degli stessi, fatta ragionando e soffermandosi sulle dinamiche di segnalazione, che si incontra il vero ostacolo. Un ostacolo di difficile superamento in quanto presuppone la conoscenza delle norme alla base della Centrale Rischi (2) e delle metodologie di valutazione della stessa in ottica di definizione dello scoring ad essa attribuito

L'articolo fa parte di una serie di contributi su aspetti concreti ed operativi nel rapporto banca - impresa

(scoring che avrà poi un peso relevantissimo nella definizione finale del rating bancario assegnato all'azienda).

La natura di questo contributo, orientato a dare consigli di realistica applicazione a chi verso la CR vuole avere un approccio proattivo e non limitarsi a «subirla» passivamente, comporta necessariamente l'approfondimento di una minima parte degli aspetti da presidiare e monitorare. Nella scelta dei temi specifici da affrontare si è anche cercato di individuare quelli maggiormente diffusi e che fra i tanti avessero un peso specifico maggiore nell'influenzare la percezione che il sistema creditizio ha della CR di un'impresa.

Note:

(*) Soci fondatori Ratinglab

(1) A tal proposito si vedano «Centrale Rischi Banca d'Italia: tutte le novità del 2011» in *Amministrazione&Finanza* n. 2/2011 e «Centrale Rischi Banca d'Italia: dal suo monitoraggio alla gestione attiva dell'andamento» in *Amministrazione&Finanza* n. 3/2011

(2) Per approfondimenti consultare: Circolare Banca d'Italia n° 139 dell'11 febbraio 1991 - 13° aggiornamento del 4 marzo 2010 e la Circolare Banca d'Italia n° 272 del 30 luglio 2008 - aggiornamento del 10 dicembre 2009.

Prima di entrare nel dettaglio è infine doveroso rimarcare due aspetti: che il periodo da controllare è quello degli ultimi 36 mesi in quanto costituisce il limite massimo monitorabile dalle banche e, infine, che le banche non avendo accesso alla stessa CR che il soggetto segnalato può ottenere da Banca d'Italia, hanno inevitabilmente una visione distorta e sfuocata della reale situazione rappresentata nella visura (nelle considerazioni fatte di seguito quest'ultimo aspetto sarà fondamentale per valutare la percezione che il sistema creditizio ha della propria CR).

Leggere la CR: dati semplici, dinamiche da verificare, comportamenti da adottare

Ribadendo l'impossibilità di trattare esaustivamente il tema, in questa sezione si vuole fornire uno spunto operativo di facile realizzazione che, se adottato periodicamente, risulterà capace di mettere al riparo dalle più comuni e gravi segnalazioni. I temi trattati saranno in ordine: 1) il controllo degli sconfini/insoluti sulle linee a revoca e a scadenza; 2) la verifica delle segnalazioni relative agli importi accordati-accordati operativi - utilizzati; 3) la verifica e la gestione delle segnalazioni relative allo «stato del rapporto»; 4) le sofferenze (tema che per altro sarà approfondito dal punto di vista normativo e giurisprudenziale nel prossimo contributo).

Sconfini/insoluti su linee a revoca e a scadenza

Uno dei fenomeni più frequenti che si possono riscontrare nella CR è l'evidente discrasia fra dati riportati nel sistema informativo e quanto effettivamente accaduto alla linea di credito. Una discrasia che può derivare dal fatto che i flussi inviati alla Centrale Rischi da parte della banca spesso non tengono conto di quelle partite viaggianti che, seppur contabilmente relative al mese successivo alla chiusura, hanno valuta (e quindi rilevanza per la CR) coincidente con il mese appena chiuso e i cui fenomeni di rilevazione sono stati appena comunicati a Banca d'Italia. Un susseguirsi di possibili errate segnalazioni che potrebbero non solo avere riflessi sugli sconfini segnalati su linee a revoca, ma cosa ancor più grave sugli insoluti relativi a linee a

scadenza. Prese singolarmente queste segnalazioni potrebbero avere un peso specifico anche molto basso, ma se considerate potenzialmente ripetitive nel tempo e presenti su più banche potrebbero facilmente restituire una dato pregiudizievole a chiunque cercasse di valutare nel suo complesso la CR del soggetto vittima di tale meccanismo di segnalazione. È altresì evidente che la normativa che regola il funzionamento della CR fornisce tutte le istruzioni per ovviare a questo fenomeno, altrettanto vero però che frequentemente questo non avviene e le banche non procedono di propria iniziativa alle doverose rettifiche. Una verifica periodica di queste segnalazioni potrebbe mettere al riparo da uno dei più frequenti errori riscontrabili nella Centrale Rischi e restituire dati e informazioni corretti sull'affidabilità del soggetto segnalato.

Verifica degli importi accordati - accordati operativi - utilizzati

Una delle più gravi segnalazioni riscontrabile nella CR è l'utilizzo di linee a fronte di accordati e accordati operativi inesistenti (o apparentemente tali). Risulta evidente e di facile intuizione che a parità di importi è molto più grave utilizzare una linea non accordata piuttosto che sconfinare su una linea comunque esistente. Tale valutazione non dovrebbe però prescindere dall'osservazione delle dinamiche di segnalazione precedenti e successive all'evento; questo tema risulta fondamentale soprattutto se considerato nell'ottica di asimmetria informativa che le banche patiscono nel consultare la «CR bancaria». Uno sguardo alla Tavola 1 può fornire un'immediata sensazione di quello che una banca (terza rispetto alla segnalazione) potrebbe vedere consultando una CR di un cliente che abbia in corso con un'altro istituto una pratica di rinnovo fidi non correttamente segnalata. Sempre nella Tavola 1 si nota come la lettura di un dato semplice potrebbe non essere adeguata e quindi risultare pregiudizievole. È proprio quindi in relazione ai mesi in cui alcuni affidamenti sono in ordine scaduti/revocati, deliberati, contrattualizzati e infine utilizzati che si dovrebbe concentrare l'attenzione per verificare eventuali errori di segnalazione che se non corretti potrebbero riportare gravi negatività. In questi casi la rettifica non solo è doverosa, ma anche nel

Tavola 1 - Anomalie nelle segnalazioni di accordato - accordato operativo - utilizzato

Leggere la tavola dal basso in alto

Ottobre 2010 : finalmente la segnalazione si regolarizza e compare esclusivamente il mutuo ipotecario regolarmente appostato in tutte le sue variabili di classificazione. Spariscono tutti gli sconfini e le segnalazioni di past due.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	1600	17	17	1	8	32	832	112	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Settembre 2010: l'importo di 200.000 € viene erogato, 150.000 € vengono immediatamente destinati all'azzeramento delle attuali esposizioni delle quali però la banca registra solo l'azzeramento degli accordati; ne consegue la segnalazione di utilizzo di importi pari a 195.000 € senza avere alcun accordato (150.000 € sono addirittura segnalati come sconfinati da più di 180 giorni). Da notare che la banca non segnala né gli accordati sul nuovo mutuo né l'utilizzato. La CR consultabile dalle altre banche rimetterà un dato assolutamente difforme e in merito all'affidabilità dell'azienda verranno pubblicizzate informazioni diametralmente opposte.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*	**	***		
RISCHI A SCADENZA	1600	5	5	1	3	32	830	125	0	0	0	45.000	45.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1600	1	8	831	125	0	0	0	150.000	150.000	0

Agosto 2010: il mutuo viene stipulato sebbene tale evidenza non compaia in CR e la disponibilità tecnica del denaro non si sia ancora concretizzata. Intanto gli sconfini continuati permangono e aumentano: 5.000 € a scadenza e 50.000 € a revoca.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*	**			
RISCHI A SCADENZA	1600	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	45.000	45.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1600	1	8	830	125	0	100.000	100.000	150.000	145.000	0

Luglio 2010: la banca delibera il mutuo senza segnalarlo, parallelamente concede "di fatto" un maggior utilizzo delle linee esistenti. A sistema l'azienda risulta sconfinata per 20.000 € a revoca e 10.000 € a scadenza con le altre banche che hanno evidenza solo di queste pregiudizievoli.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*				
RISCHI A SCADENZA	1600	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	50.000	45.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1600	1	8	830	125	0	100.000	100.000	120.000	110.000	0

Giugno 2010: l'azienda presenta domanda di mutuo ipotecario da 200.000 € per estinguere gli affidamenti di cassa esistenti (sia a revoca che a scadenza) ed ottenere maggiore liquidità. La linea a revoca è sconfinata per 1.000 € con continuità superiore ai 90 giorni.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA														
RISCHI A SCADENZA	1600	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1600	1	8	830	125	0	100.000	100.000	101.000	120.000	0

*: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di accordato

**: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di accordato operativo

***: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di utilizzato

caso non potesse essere fatta in quanto tecnicamente la segnalazione riportasse dati corretti, è evidente che il soggetto segnalato dovrebbe informare tutti gli istituti magari anticipando alcuni fenomeni rilevanti non ancora presenti nella CR.

Segnalazioni e la gestione dello stato del rapporto

Cosa stia ad intendere la variabile «stato del rapporto» è di facile intuizione, segnala la qualità del credito evidenziando: la presenza di insoluti/sconfini continuati superiori ai 90 giorni ma inferiori ai 180 e quelli superiori ai 180 giorni; la presenza di crediti ristrutturati, di garanzie attivate con esito negativo; la presenza di «rischi su auto liquidanti - crediti scaduti» pagati/impagati e infine, laddove contemplata, l'eventuale presenza di contestazioni da parte del cliente. Altrettanto intuitiva è l'importanza che tali specifiche segnalazioni hanno e di come il soggetto segnalato, nel limite delle sue possibilità, dovrebbe in tutti i modi evitarle. Riscontrare nella propria CR la presenza di tali variabili deve immediatamente sollevare il problema di una puntuale verifica, magari con il supporto dello stesso soggetto segnalante; ogni possibile errore deve essere fatto rettificare prontamente. Segnalazioni di questo tipo hanno un peso rilevantissimo e sono in grado di pregiudicare il proprio *scoring* in maniera importante mese dopo mese. Precisato questo punto risulta fondamentale, attraverso un costante monitoraggio delle posizioni, adottare alcuni comportamenti capaci di evitare del tutto (o rinviare nel tempo) queste segnalazioni. Tralasciando le meno frequenti tipologie di segnalazione nello stato del rapporto è sul tema degli insoluti/sconfini continuati che ci si vuole maggiormente concentrare; a tal proposito infatti è da rilevare come spesso eventuali segnalazioni non derivino tanto da errori da parte del soggetto segnalante, quanto invece dal fatto che molti soggetti affidati non prestano la dovuta attenzione nel gestire i pagamenti/sovrautilizzi delle linee accordate (magari concentrando sempre sugli stessi affidamenti tutte le eventuali tensioni finanziarie che viceversa avrebbero potuto/dovuto, con una certa alternanza, far ruotare da linea a linea e da banca a banca - si veda in merito la Tavola 2).

Ulteriore elemento da verificare sempre è l'eventuale segnalazione di contestazioni. Questa variabile, introdotta a partire da marzo 2010, prevede che l'intermediario segnali in CR eventuali fenomeni di contestazione dell'affidamento presso eventuali organi giudicanti (3), la segnalazione di posizione contestata deve partire nel mese in cui la banca riceve comunicazione ufficiale dell'apertura di una fase di giudizio, tale segnalazione ha l'evidente funzione di rendere pubblico il fatto che eventuali segnalazioni debbano ritenersi in tutto o in parte oggetto di opposizione da parte del soggetto affidato (e non come capitava prima, implicitamente avvalorate da una sorta di silenzio assenso).

Il tema delle sofferenze

Discutere di questo tema significa inevitabilmente parlare di un soggetto affidato che a prescindere dalla correttezza e legittimità della segnalazione molto probabilmente è in una situazione di indiscutibile tensione finanziaria. Precisato questo è da rilevare che la gravità dell'appostazione a sofferenza va oltre il semplice concetto di inadempienza, ed è invece riconducibile più ad una situazione che potremmo definire di oggettiva impossibilità ad adempiere (4) capace di indurre l'intermediario, fatta una valutazione della situazione economica - finanziaria, a ritenere improbabile la restituzione del debi-

Note:

(3) Magistrato, Arbitro Bancario Finanziario, Camera Arbitrale, ecc.

(4) L'oggettiva impossibilità ad adempiere, al di fuori dei casi di temporanea difficoltà, non è però da confondere con la più stringente definizione di insolvenza contenuta nella normativa fallimentare e ben chiarita dalla Cassazione (04/03/2005, n. 4789, GDir, 2005, n. 15, 86): lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione di impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività, mentre resta, in proposito, irrilevante ogni indagine sull'imputabilità, o non, all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Lo stato di insolvenza, presupposto per l'appostazione a sofferenza, è quindi da collocare ad un livello per così dire meno grave rispetto a quello definito dalla normativa fallimentare.

Tavola 2 - Modalità di gestione attiva delle segnalazioni: come influenzare positivamente lo «stato del rapporto»

Esempio di gestione degli affidamenti in condizioni di tensione finanziaria e in ottica di difesa dell'andamentale.

Si ipotizza una disponibilità mensile media limitata a soli 15.000 € e presumibilmente estesa ad un periodo molto lungo di tempo. Laddove avvengano i pagamenti il debitore salda la rata/canone più vecchio. Per semplicità rappresentativa non sono previsti pagamenti parziali su rate/canoni in scadenza.

Posizioni insolute da oltre 180 giorni (Past due)

Posizioni insolute da oltre 90 giorni e meno di 180

Banca	Affidamenti in essere	Rate e canoni mensili	Andamento mensile dei pagamenti																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Leasing da 50.000 € con canone mensile di 2.000 €	2.000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
B	Finanziamento da 100.000 € con canone di 5.000 €	5.000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
C	Fido di cassa a revoca per 100.000 € e leasing da 150.000 € con canone da 2.000 €	2.000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
D	Mutuo fondiario da 500.000 € con rata mensile di 10.000 €	10.000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
E	Fido di cassa a scadenza per 50.000 € e chirografario da 20.000 € con rata da 1.000 €	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Totale			15.000	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	20.000	15.000
Rapporto al mese successivo			5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

(segue)

(continua)

		Numero insoluti continuati nel mese																					
BANCA A	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
BANCA B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA C	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
BANCA D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA E	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23

		Numero insoluti continuati nel mese																					
BANCA A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA B	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
BANCA C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Numero insoluti continuati nel mese																					
BANCA A	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA B	0	0	0	0	0	0	0	-3	-4	-5	-6	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	0	0	0	0
BANCA C	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA E	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Numero insoluti continuati nel mese																					
BANCA A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA D	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-10	-10	-11	-11	-12
BANCA E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Negli esempi riportati vengono ipotizzati 4 possibili comportamenti alternativi da parte del soggetto affidato. In termini di sconfini assoluti tali rappresentazioni non si discostano dall'ipotesi inizialmente formulata, il risultato finale però è nettamente peggiore: in tutti e 4 i casi le anomalie nello stato del rapporto compaiono prima.

Non solo, ognuna delle 4 ipotesi prescinde dal fatto che troppo prolungate situazioni di inadempimento possono portare come diretta conseguenza anche la risoluzione dei contratti di affidamento con conseguente azzeramento delle linee e inizio di una spirale di segnalazioni gravissima che ha naturale fine con l'appostazione a sofferenza (che notoriamente contamina anche le relazioni con l'intero sistema creditizio).

Infine non è da trascurare il fatto che l'esempio citato mostra anche affidamenti di cassa (banca B ed E) che se non rinnovati o revocati improvvisamente farebbero degenerare oltremodo non solo le segnalazioni di sconfini ma anche la reale situazione finanziaria dell'azienda (fatto molto più probabile se a parità di sconfini/insoliti vi siano gravi anomalie nello stato del rapporto...a maggior ragione se presenti addirittura nelle stesse banche con fidi di cassa)

to. Tralasciando però il controverso tema della puntuale definizione di sofferenza (che verrà trattato nel prossimo contributo) ci si concentrerà su alcune dinamiche di segnalazione molto importanti che a seconda delle circostanze devono essere interpretate ed analizzate anche in funzione delle eventuali conseguenze riferibili alle posizioni intrattenute con il sistema creditizio in toto. Entriamo più nel dettaglio su alcuni aspetti tecnici: l'appostazione a sofferenza implica che l'intera esposizione per cassa del soggetto segnalato venga ricondotta in un'unica registrazione che ha come uniche variabili di classificazione la localizzazione, lo stato del rapporto (contestato o meno), l'importo utilizzato, l'importo garantito e il tipo di garanzia. L'appostazione a sofferenza segue inoltre una procedura di segnalazione particolare: data la sua gravità gli intermediari che la segnalano, rettificano o cancellano devono rispettare il termine temporale di 3 giorni lavorativi entro i quali comunicarlo al sistema. La segnalazione di sofferenza quindi non deve attendere, per essere messa a conoscenza del sistema, i normali flussi della CR, ma ha una quasi immediata rappresentazione nella stessa. L'allarme che ne segue è ovviamente di grave portata così come le sue conseguenze. Appena compare o viene cancellata sarà riscontrabile nella sezione relativa alle rilevazioni inframensili. Il soggetto appostato a sofferenza, in occasione della prima segnalazione, deve essere contestualmente avvisato dall'intermediario segnalante. Tale obbligo è in vigore da marzo 2010 e nasce dall'esigenza di maggior tutela del soggetto affidato, a cui si vuole dare conoscenza dell'evento e consentire allo stesso di porvi rimedio (saldando il debito anche solo parzialmente tramite un «saldo e stralcio», contestandolo, o contestando la segnalazione stessa perché ritenuta illegittima). Infine, come da indicazioni di Banca d'Italia (5), l'appostazione a sofferenza dovrebbe essere preceduta da un'iniziale azzeramento di tutte le linee di affidamento per cassa. Il mese precedente la segnalazione si dovrebbe poter riscontrare che l'intermediario abbia revocato su ogni linea l'intero importo accordato. Risulta quindi evidente che il soggetto segnalato o a grave rischio di segnalazione, a partire dalla definizione di sofferenza fino a toccare

ogni eventuale punto precedentemente elencato, dovrebbe prestare una particolare attenzione. Molto spesso, infatti, si riscontrano appostazioni illegittime che fanno trasparire un vero e proprio abuso dello strumento. Al di là di ogni normativa dettata da Banca d'Italia e al di là di ogni apparente significato dato al termine di sofferenza, la gravità della segnalazione merita certamente un minimo di riflessione su quella che fino ad oggi è stata la giurisprudenza che nel tempo ha definito una serie di eventi e circostanze che rendono con buona probabilità inconciliabile la legittimità della segnalazione con il reale status del soggetto segnalato. Di seguito un elenco di possibili eventi che, sia presi singolarmente che verificati contemporaneamente, meriterebbero una certa attenzione e un'implicita valutazione sul fatto di opporsi e contestare la segnalazione stessa:

- a) prima della sofferenza il soggetto segnalato aveva ufficialmente proposto un piano di rientro congruo;
- b) prima o immediatamente dopo la segnalazione si abbia agevolato la banca nell'attenta valutazione della situazione economica finanziaria. Al di là del dato oggettivo relativo ai mancati pagamenti aggiornare la banca sul proprio stato di salute economico finanziaria non così grave e comunque del tutto temporaneo può significare di fatto l'evitare o poter più efficacemente contestare la segnalazione stessa;
- c) prima della sofferenza non si fossero verificati particolari eventi pregiudizievoli in seno al rapporto con la banca stessa o, in riferimento ai rapporti con altri istituti, nelle evidenze riportate nella Centrale Rischi Banca d'Italia;
- d) non sia verificata la perdita del beneficio del termine nei rapporti contrattuali sottostanti.

Considerando evidente che, almeno nella teoria, la posizione a sofferenza dovrebbe essere preceduta da segnalazioni di sconfinamento/insoluto continuato risulta di fondamentale importanza l'adozione di tutti gli accorgimenti suggeriti nei primi 3 punti, a maggior ragione poi se si considera la sofferenza co-

Nota:

(5) Vedere nota 3.

me una segnalazione «irreversibile». Nel dettaglio, il concetto di irreversibilità della sofferenza è giustificabile in quanto ogni volta che un intermediario dovesse consultare la CR di un soggetto che anche solo in passato era a sofferenza, anche se la banca consultasse un orizzonte temporale limitato e riferito ad un periodo in cui la posizione risulta ormai sanata, si avrebbero comunque evidenze della pregressa segnalazione (ovviamente ciò si verifica non oltre il periodo massimo delle ultime 36 rilevazioni consultabile dalle banche). Risulta quindi evidente che l'unico modo per evitare gravi pregiudizi derivanti dalla segnalazione sono di fatto o di prevenirla o di impugnarla e farla cancellare (non basta quindi semplicemente sanare la posizione debitoria ne tantomeno ricorrere al saldo e stralcio).

Conclusioni

Da un punto di vista attuativo l'operatività consigliata potrebbe senza dubbio fondarsi su un'iniziale esamina di tutte le posizioni degli ultimi 36 mesi e poi di volta in volta che si aggiornano le proprie visure della Centrale Rischi consegnata da Banca d'Italia (meglio se fatto almeno 4 volte l'anno) su

un semplice aggiornamento degli ultimi mesi mancanti. Un costante monitoraggio della CR è senza ombra di dubbio uno degli adempimenti che obbligatoriamente l'azienda o il professionista consulente dovrebbe fare; un gesto molto semplice con riflessi importanti sul merito creditizio attribuito all'azienda. Un'azione che non può prescindere da una costante comunicazione con i partner bancari e dall'impegno alla trasparenza verso gli stessi, un *modus operandi* che con il tempo e la maggior dimestichezza con la materia, potrebbe essere esteso ad azioni ed utilizzi della CR ben più estesi ed approfonditi, in grado di concentrare l'analisi anche sulle valutazioni del proprio andamentale, della percezione che il sistema ha della propria struttura di affidamento e del suo utilizzo...la CR come un biglietto da visita nel quale è lo stesso soggetto segnalato ad avere un ruolo attivo nella definizione dei dati e delle informazioni più complesse in esso contenuti (6).

Nota:

(6) Per un report completo sulla Centrale Rischi consultare: www.consulenzabasilea2.com/pdf/2_Fac_simile_CR_Report_Blocco_note.pdf.

RIVISTE

Controllo di Gestione

La rivista di budget, reporting e strategia per l'azienda e il consulente

Periodicità: bimestrale



Unica nel panorama editoriale italiano questa rivista affronta in modo mirato e specifico tutte le tematiche legate al controllo di gestione: **budgeting, reporting, analisi dei costi, sistemi integrati, balanced scorecard, soluzioni innovative.** Dalla teoria alla pratica, dai modelli generali alle peculiarità dei settori, **Controllo di gestione** fornisce tutte le informazioni necessarie e le soluzioni operative indispensabili per chi esercita per "professione" il controllo di gestione. I vari temi sono affrontati attraverso **articoli di approfondimento** che suggeriscono metodi e strumenti di approccio ai problemi, **casi aziendali** con esempi pratici, interventi sulle "nuove tenden-

ze" della dottrina e sulle **teorie emergenti, analisi dei principali sistemi informativi** di supporto a chi si occupa di controllo, esame delle **specificità del controllo** nei diversi settori merceologici, **quesiti** e **suggerimenti degli esperti** in materia.

*Ipsoa, pagg. 64
Abbonamento annuale: € 175,00*

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**